

R.C.P. n. 10/2016



IL TRIBUNALE DI MACERATA
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Gianfranco Coccioli Presidente
- dott.ssa Luigi Reale Giudice
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/12/2017, ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo promossa in data da FORNARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Civitanova Marche, Zona Industriale A snc (P.I. 00317320430), in persona del liquidatore Elena Minnetti, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Principi ed elettivamente domiciliata in VIA ANNIBALI 15, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 180 l.f.

--- --- **OMISSIS** --- ---



P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180 e 182 l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da FORNARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Civitanova Marche, Zona Industriale A snc (P.I. 00317320430), in persona del liquidatore Elena Minnetti;

NOMINA

liquidatore *dott. Roberto Moricelli*

DESIGNA

quali membri del comitato dei creditori:

- 1) ZEROUNDICI SAS di CATTIN MIRKO & C.
- 2) AGORA' FASHION FACTORY S.R.L.
- 3) ALTAIR GROUP S.R.L. (cessionario BANCA IFIS SPA)

e dispone che il commissario liquidatore comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione, anche telematica. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, voglia il commissario liquidatore informare il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il commissario liquidatore segnalerà al giudice delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati;

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) il liquidatore prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- 2) lo stesso liquidatore, entro due mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi creditori con le modalità previste dall'art. 171, co. 2, l.f., e al commissario giudiziale, e provvedendo successivamente al deposito in cancelleria della documentazione comprovante le predette comunicazioni;
- 3) il commissario liquidatore depositerà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, al fine di consentire al giudice delegato di effettuare le proprie valutazioni in ordine alla necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi degli artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f.; nell'ulteriore corso della procedura, il commissario liquidatore provvederà a segnalare al giudice delegato, di concerto con il commissario giudiziale nell'adempimento della propria funzione di vigilanza ex art. 185 l.f., l'eventuale insorgenza di altri contenziosi;
- 4) il liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori (allegando il parere del commissario giudiziale, previamente acquisito) un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105-108-ter l.f., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;
- 5) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa



autorizzazione da parte del giudice delegato), il liquidatore potrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo quanto previsto dall'art. 106 l.f.;

- 6) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 182, co. 4, l.f., e in particolare per le transazioni, il liquidatore, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale (il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 185 l.f., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il giudice delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato;
- 7) il liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del comitato dei creditori e ne fornirà informativa al giudice delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al liquidatore, fermo restando che l'eventuale pattuizione anticipata dei relativi compensi dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del comitato dei creditori a norma del capo che precede;
- 8) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura, presso una banca scelta dallo stesso liquidatore, previa informativa al commissario giudiziale, in modo da garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il liquidatore notificherà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il liquidatore potrà effettuare i prelevamenti da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa, e allegando il parere del commissario giudiziale, qualora necessario);
- 9) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;
- 10) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;
- 11) il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine della causa di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
- 12) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
- 13) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giudizialmente contestati, il liquidatore al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco delle passività di cui al punto n. 3 (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso il medesimo istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo delle somme di cui al punto precedente verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;



- 14) con periodicità semestrale dalla nomina, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il liquidatore redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte (avendo cura di indicare tutte le informazioni raccolte dopo l'omologazione e di specificare gli eventuali "scostamenti" rispetto alle previsioni del piano concordatario), accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 182, co. 6, l.f., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il liquidatore trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art 171, co. 2, l.f.;
- 15) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il commissario giudiziale, il giudice delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il commissario giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- 16) il commissario giudiziale sorveglierà, ai sensi dell'art. 185 l.f., l'adempimento del concordato e l'operato del liquidatore, riferendo immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);
- 17) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DICHIARA

l'improcedibilità del procedimento prefallimentare n. 3/2017.

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 10/01/2018

Il Giudice relatore
(dott.ssa *Fiziana Tinessa*)

Il Presidente
(dott. *Gianfranco Coccioli*)

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il 19/01/2018
Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *Samanta Cimarelli*